



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Biagio	VIRGILIO	Componente effettivo
dott. Ettore	CIRILLO	Componente aggregato rel.
dott. Anna	CRISCUOLO	Componente supplente
dott. Alberto	GIUSTI	Componente effettivo

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circostrizionale presso la Corte d'appello di Genova, con provvedimento del 30 gennaio 2018, non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati nei collegi plurinominali della circoscrizione di Liguria 1 e Liguria 2, identificata come "SìAmo";


- che l'Ufficio Centrale Circostrizionale ha motivato la decisione, evidenziando che, nei collegi plurinominali della circoscrizione di Liguria 1 e Liguria 2, la lista "SìAmo" ha presentato le sottoscrizioni rispettivamente di n. 165 e n. 154 elettori, in luogo delle prescritte n. 375 firme;

- considerato che il ricorrente Ruggero Speranza, rappresentante della lista "SìAmo", impugna il provvedimento di esclusione, laddove l'Ufficio Circostrizionale, nel rilevare l'effettiva mancanza del numero minimo di firme, avrebbe potuto e dovuto ammettere

con riserva, nei collegi plurinominali della circoscrizione di Liguria 1 e Liguria 2, la lista "SìAmo", onde consentire la raccolta delle firme "fino al 2 marzo p.v."; che ciò il ricorrente sostiene, assumendo che il poco tempo concesso, dalla novellata legislazione elettorale e dalla determinazione governativa dei collegi, per la ridetta raccolta sarebbe stato insufficiente riguardo alle raccomandazioni dell'OCSE e al principio di non discriminazione rispetto alle formazioni politiche addirittura esentate, il tutto aggravato dall'atteggiamento non collaborativo delle amministrazioni comunali;

- che l'Ufficio Circostrizionale contro-deduce osservando che la lista "SìAmo" non contesta la fondatezza del motivo posto a base della ricasazione (mancato raggiungimento di un numero di sottoscrizioni sufficienti per l'ammissione) e che i motivi del reclamo non riguardano le operazioni e i controlli demandati all'Ufficio Centrale Circostrizionale;

- che la negativa valutazione delle doglianze offerta dall'Ufficio Circostrizionale è corretta poiché: a) nel ricorso viene in riguardo non l'applicazione effettiva e/o l'interpretazione della specifica normativa (art. 18-bis, comma 3, d.p.r. n. 361/1957; dlgs n. 189/2017), bensì una generica doglianza circa l'idoneità dei termini scaturenti dalla novella legislativa; b) i rilievi, contenuti nel ricorso, colgono imprecisate difficoltà di fatto e discriminatorie nella procedura di raccolta delle firme; c) la richiesta di ammissione con riserva per raccogliere le sottoscrizioni sino alla vigilia della consultazione elettorale non trova alcun riscontro normativo e peraltro, confligge con l'ordinato svolgimento della consultazione medesima, secondo quei principi di buona amministrazione che



f.  
an  
g.  
h

presidiamo la rigida scansione temporale degli adempimenti preliminari;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso indicato in premessa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2018

IL PRESIDENTE

*Luigi Ferraro*

I COMPONENTI

*B. Vignati*

*Alberto Caracciolo*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*o. n.*



Depositato in Segreteria

~~03 FEB 2018~~

*ore 15,20*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. s.s. GIVILE ACETO

*[Signature]*